

S. 10555/2008



Con. 4260/2008
Rep 8303/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dr.
Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 54060 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005
assunta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2008 e
vertente

TRA

Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, largo
Toniolo 6 presso lo studio degli avv.ti Gian Domenico
Mosco e Antonio Damiano che lo rappresentano e
difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente,
giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

DOM Imballaggi s.r.l.

con sede in Gioia del Colle, P.IVA 04230340723, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Giovanni di Dio 10 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Menicucci, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco M. Mazzola giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.



CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2008, i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2005 il Consorzio nazionale imballaggi in plastica (di seguito CONAI) conveniva in giudizio la DOM Imballaggi s.r.l. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'ill.mo giudice adito:

- accertare la violazione da parte della Dom Imballaggi s.r.l. delle norme di cui all'art. 38, commi 3,5,6,7 e 8, del decreto Ronchi;

- accertare l'inadempimento della suddetta società agli obblighi di dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nella legge, nello statuto e nel regolamento del Conai e, per l'effetto:

- condannare la società convenuta al pagamento in favore del Conai della somma di Euro 119.350,20, nonché delle ulteriori somme che dovessero essere accertate in corso di causa, a titolo di contributo ambientale dovuto per gli anni 1999, 2000, 2001;

- condannare la suddetta società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative al contributo ambientale Conai percepito nell'ultimo trimestre del 1998 e dal mese di gennaio 2002 in poi, ed a effettuare i relativi pagamenti in favore del Conai;

- condannare la società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulle suddette somme, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, al tasso indicato nel regolamento Conai; Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio".

A fondamento della domanda il CONAI deduceva che la consorzziata DOM Imballaggi s.r.l., pur avendo

continuato a ricevere -secondo il meccanismo di pagamento del contributo ambientale CONAI predisposto nello statuto del Consorzio- le somme per il pagamento di tale contributo dai propri clienti, non aveva più versato al CONAI le somme così incassate dal mese di ; nel merito, tutti gli altri beni prodotti dalla T.R.B. s.p.a. erano rientranti nella definizione di imballaggio data dal d.lgs. 22/91, conseguentemente sosteneva che la DOM Imballaggi s.r.l. era tenuta a versare al CONAI il contributo ambientale relativo agli imballaggi da essa coduti.

Si costituiva in giudizio la DOM Imballaggi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate.

Svolta l'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una CTU contabile, all'udienza del 22 gennaio 2008 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

La causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società convenuta; essa è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Occorre evidenziare che la prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria per un credito, come quello per cui è lite, determinato o determinabile, liquido ed esigibile va eseguita, ai sensi degli art. 1182, co. 3, c.c., presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento della competenza del giudice di quel luogo, ex art. 20 c.p.c. ("forum contractus" e "forum destinatae solutionis").

In tema di competenza per territorio nelle controversie relative ai diritti di obbligazione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 20 c.p.c. non è necessario il concorso di entrambi i criteri in esso previsti (forum contractus e forum destinatae solutionis), ma è sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, in base al quale possa facoltativamente radicarsi la competenza del giudice adito.

Nella specie, le obbligazioni pecuniarie - come quella della convenuta - vanno adempite, ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.c. al domicilio (o sede) del creditore e quindi in Roma, ove è la sede del Conai;



il pagamento del contributo ambientale deve, peraltro, essere eseguito presso il Conai alla luce della normativa che ha introdotto l'obbligo legale di partecipazione al Conai nonché delle relative previsioni statutarie e regolamentari.

Passando all'esame del merito della presente controversia, risulta opportuno delineare preliminarmente il complesso quadro normativo della materia oggetto del giudizio, oggetto di una costante evoluzione, anche indotta dall'esigenza di adeguamento alla disciplina comunitaria.

Il testo di riferimento, fino alla recentissima entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia di ambiente" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 88 del 14 aprile 2006), era rappresentato dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 con il quale era stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, alla direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e alla direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In particolare il titolo II del d.lgs. 22/1997, in linea con le indicazioni provenienti dalla disciplina comunitaria, prevedeva una regolamentazione particolare per la gestione di tutti gli imballaggi

immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego".

Attualmente, invece, l'intero d.lgs. 22/1997 è stato abrogato (art. 264, comma 1, lettera i del d.lgs. 152/2006) e la disciplina della gestione degli imballaggi trova ora la sua sede nel titolo II della parte IV del d.lgs. 152/2006, come a sua volta integrato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4

Per la decisione della presente controversia è necessario prendere in considerazione la disciplina del d.lgs. 22/1997 in quanto si tratta della disciplina vigente nel periodo in contestazione.

Tuttavia, considerato che le disposizioni del d.lgs. 22/1997 rilevanti per la definizione della presente controversia sono state recepite dal nuovo testo normativo senza modificazioni significative, nel prosieguo si farà riferimento alle nuove disposizioni con l'indicazione della corrispondente previsione contenuta nel d.lgs. 22/1997.

Il sistema di gestione degli imballaggi introdotto dal d.lgs. 22/1997 e ora delineato dal d.lgs. 152/2006, in linea con il principio di derivazione comunitaria secondo cui "chi inquina paga", prevede che sui produttori e gli utilizzatori di imballaggi ricada la responsabilità della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio (art. 221 del d.lgs. 152/2006; art. 38, comma 1 del d.lgs. 22/1997).

La normativa prevede poi che, al fine di adempiere a tutti i loro obblighi relativi alla gestione degli imballaggi, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi costituiscono il CONAI (art. 224, comma 1 del d.lgs. 152/2006; art. 41, comma 1 del d.lgs. 22/1997).

Tra le funzioni espressamente attribuite al CONAI vi è anche quella di ripartire tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale (art. 224, comma 3, lettera h del d.lgs. 152/2006; art. 41, comma 2, lettera h del d.lgs. 22/1997).

Il CONAI, su tale base normativa, ha provveduto alla suddetta ripartizione dei costi, determinando nel suo statuto e nel suo regolamento le somme dovute dai consorziati a titolo di "contributo ambientale CONAI" e le modalità del loro versamento.

Dall'analisi della normativa di riferimento, quindi, si evince che la gestione di tutti gli

15/10/2006



imballaggi, anche se costituiti in polietilene, è attribuita in via generale al sistema CONAI.

Ciò precisato deve rilevarsi nella fattispecie che i beni prodotti dalla DOM Imballaggi s.r.l. devono essere qualificati imballaggi secondo la definizione prevista dalla legge.

Dall'esame degli atti deve ritenersi che i prodotti in questione posseggono i caratteri fondamentali di costituzione e funzione tipici degli imballaggi, come delineati nell'art. 35, comma 1, lettera a del d.lgs. 22/1997 (e ora nel corrispondente art. 218, comma 1, lettera a del d.lgs. 152/2006, come integrato dal d.lgs. 4/2008), essendo senza dubbio destinati ad essere adibiti "a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione".

Dalla lettura di tali definizioni legislative si evince chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci da produttore a utilizzatore,



da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.

VA rilevato che sia il d.lgs. 22/1997 che il d.lgs. 152/2006, come integrato dal d.lgs. 4/2006), contemplano l'ipotesi dell'organizzazione autonoma da parte dei produttori della raccolta, del riutilizzo, del riciclaggio ed del recupero dei rifiuti di imballaggio con conseguente esclusione dell'obbligo del pagamento del contributo ambientale.

Per sottrarsi al pagamento del contributo, però, non è sufficiente dichiarare di provvedere autonomamente allo smaltimento degli imballaggi in quanto la legge prevede specifici oneri di programmazione in capo ai produttori che non intendono aderire al sistema dei consorzi (art. 221 del d.lgs. 152/2006; art. 38 del d.lgs. 22/1997).

Nel caso di specie non risulta, non avendo essa mai dimostrato, che la Dem Imballaggi s.r.l. abbia mai attivato le specifiche procedure previste dall'art. 38 del d.lgs. 22/1997 per i produttori che autonomamente organizzano la raccolta dei rifiuti di imballaggi, ragione per cui l'obbligo di pagamento del relativo contributo non può essere escluso neanche sulla base di tale argomentazione.



DIN
2006/04/04
1978

Anche la tesi della Dom Imballaggi s.r.l. secondo cui "le cassette in plastica per imballo o il trasporto di prodotti agricoli generate dal processo produttivo e sino al termine del loro ciclo (...) sono destinabili unicamente ad altro ciclo produttivo" e pertanto non potrebbero "essere qualificati come rifiuti" non è fondata atteso che nessuna norma del d.lgs. 22/1997 né del d.lgs. 152/2006, come integrato dal d.lgs. 4/2008, prevede che un imballaggio non possa costituire un rifiuto per il solo fatto che è destinato ad un altro ciclo produttivo.

Neppure può essere condiviso l'assunto della Dom Imballaggi s.r.l., secondo cui i beni da essa prodotti, in quanto imballaggi di tipo terziario, non sarebbero soggetti al "sistema Conai", con la conseguenza che essa sarebbe esonerata dal pagamento del relativo contributo; in proposito deve osservarsi che il decreto Ronchi, così come il d.lgs. n. 152/2006, appaiono indicare che competono alla gestione del sistema Conai e sono sottoposti al contributo ambientale i rifiuti di imballaggi, a prescindere dalla loro natura di primari, secondari e terziari, in quanto destinati, o suscettibili di essere destinati, alla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico (artt. 38, comma 2, e 41, comma 2, lett. h, del d.lgs. 22/1997; artt. 221,

comma 2, 224, commi 7, lett. h) e 8, del d. lgs. n. 152/2006).

Priva di pregio è infine la tesi della convenuta secondo cui il Conai non svolgerebbe alcun servizio in favore della stessa in quanto il Conai, in base alla normativa in materia più volte citata, non ha funzioni operative, bensì di coordinamento e di raccordo degli operatori del settore coinvolti nella gestione, recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggi.

Per quanto concerne le censure svolte dalla convenuta circa l'operato del c.t.u. nominato e la violazione del contraddittorio, deve rilevarsi che sono anch'esse del tutto infondate.

Evidenziato innanzitutto che la convenuta si è sottratta ingiustificatamente dall'ottemperare all'ordine di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., emesso nei suoi confronti all'udienza in data 4-12-2006, occorre segnalare che tali censure sono tardive perché espresse solamente in sede di comparsa conclusionale.

La comparsa conclusionale, così come la memoria di replica, sono atti della parte che hanno solamente, una funzione meramente illustrativa delle ragioni già addotte dalle parti nei precedenti scritti difensivi, ragione per cui non possono contenere nuove eccezioni, argomentazioni e richieste, in quanto,



10/12/2006

diversamente opinando, verrebbe a determinarsi un'inammissibile violazione del contraddittorio.

Anche nel merito, comunque, dette censure non colpiscono nel segno; la convenuta ha omesso di nominare il proprio c.r.p. nel termine assegnato e risulta che l'inizio delle operazioni peritali (1/8-5-2007) è stato fissato all'udienza del 17-4-2007, e quindi con un congruo preavviso; peraltro il c.t.u. ha nuovamente ribadito alle parti tale inizio a mezzo di e-mail e telefaz.



Va inoltre ricordato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la circostanza che quello assegnato dal giudice alle parti, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., per la nomina di propri consulenti, costituisca un termine ordinatorio non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio che il legislatore offre per ovviare alla sua scadenza è quello della proroga prima del verificarsi di essa, secondo il chiaro enunciato dell'art. 154 c.p.c.: pertanto il decorso del termine stesso senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività" (Cass.

8976/1992; v. in tal senso anche Cass. 3933/1980; 5281/1979; 2914/1976; 1119/1974).

E' sintomatico, per comprendere la pretestuosità della censura, che nessuna doglianza la convenuta ha manifestato sulla c.l.u. prima della già menzionata comparsa conclusionale.

Le considerazioni che precedono consentono di affermare che la DOM Imballaggi s.r.l., in qualità di produttore di imballaggi, non avendo attivato un sistema autonomo di gestione riconosciuto ai sensi di legge, è obbligata a versare il contributo ambientale per i beni prodotti secondo i principi e le modalità stabiliti dalla legge e specificati nel regolamento del CONAI.

Rilevato che la DOM Imballaggi s.r.l. è tenuta a prelevare le somme -determinate sulla base del quantitativo di imballaggio oggetto di cessione- dall'utilizzatore al quale effettua la prima cessione dell'imballaggio sul territorio nazionale "sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione" (art. 14, comma 1, lett. c dello statuto CONAI), deve segnalarsi che le somme così incassate devono poi essere versate dalla DOM Imballaggi s.r.l. al CONAI nei termini e con le modalità statutariamente

previste; la DOM Imballaggi s.r.l. peraltro, pur non effettuando i relativi versamenti a favore del CONAI, ha, come emerge dalla documentazione in atti, continuato a percepire dai propri clienti il contributo ambientale calcolato secondo il meccanismo di prelievo disciplinato nello statuto CONAI.

Rebus sic stantibus, deve essere accolta la domanda dal CONAI di condanna della DOM Imballaggi s.r.l. al pagamento del contributo ambientale non versato.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti, dalla CTU contabile aspietata, che, essendo immune da vizi tecnico-argomentativi, deve essere interamente condivisa, è risultato, che l'ammontare del contributo ambientale dovuto dalla Dom Imballaggi s.r.l. al Conai per il periodo dal 1999 al 2001 ammonta a complessivi C 119.343,66; pertanto la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del CONAI di detta somma, oltre agli interessi sulle somme dovute al tasso indicato nel regolamento CONAI dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili ai saldo.

Avendo la convenuta omissa di depositare la documentazione necessaria malgrado l'ordine in tal senso emesso ex art. 210 c.p.c., per quanto concerne il contributo ambientale per gli anni 1998 (ultimo trimestre, tenuto conto che il Conai ha cominciato a



operare dal mese di ottobre 1998), 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 può essere quantificato, adottando il valore medio dei contributi che è stato possibile determinare con riferimento agli anni dal 1999 al 2001 e facendo ricorso anche ad un criterio equitativo, in € 39.781,22 per ciascun anno ed in € 9.945,30 per l'ultimo trimestre 1998.



La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore del Conai di detti importi oltre i relativi interessi su tali somme di denaro al tasso indicato nel regolamento CONAI dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili al saldo.

Le spese del giudizio, incluse quelle per la CTU espletata, seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di notula; come in dispositivo, escluse le spese generali di cui all'art. 14 della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, in quanto non costituenti oggetto di apposita domanda da parte del difensore con procura di Conai, secondo l'interpretazione, maggiormente persuasiva, della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte sul punto (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. 17 agosto 2004, n. 16365; Cass. 27 giugno 2002, n. 9348; Cass. 23 gennaio 2002, n. 738; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto 1998, n. 8558; cfr. però, in senso contrario, anche di recente, Cass. 2 luglio



2003, n. 10416; Cass. 18 marzo 2003, n. 4002; Cass. 17 gennaio 2003, n. 603; Cass. 23 maggio 2002, n. 7527).

P.Q.M.



il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

respinge l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito sollevata dalla DOM Imballaggi s.r.l.;

in accoglimento della domanda del CONAI, dichiara che la DOM Imballaggi s.r.l. è obbligata al pagamento del contributo ambientale CONAI relativo ai beni da essa prodotti e per l'effetto condanna la DOM Imballaggi s.r.l. al pagamento in favore del Conai, a titolo di contributo ambientale dovuto per gli anni 1999, 2000, 2001, della somma di € 119.343,66, oltre agli interessi al tasso indicato nel regolamento CONAI dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili sino al saldo;

condanna la DOM Imballaggi s.r.l. al pagamento in favore del Conai, a titolo di contributo ambientale dovuto, per l'anno 1998 (ultimo trimestre) della somma di € 9.945,30 e, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, della somma di € 29.781,22 per ciascuno

di tali anni, oltre gli interessi sulle suddette somme calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili sino all'effettivo soddisfo;

condanna la DOM Imballaggi s.r.l. al pagamento in favore del Conai delle spese di lite che liquida in complessivi € 12.266,54, di cui € 5198,54 per la c.t.u., € 215,00 per spese, € 1.976,00 per competenze e € 4.877,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2008



Il Giudice unico
dr. Giuseppe Di Salvo

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dr. Anna Maria Amato Nicoli

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositata in Cancelleria

Roma, li 20 MAG. 2008

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dr. Anna Maria Amato Nicoli

DIRETTI DI COPIA PERCEPITI
€ 8,26

SENTENZA 10555/08

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE
RILASCIATA A RICHIESTA DELL'AVV. Mosca
ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 201

ROMA, LI **29 DIC. 2008**



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CI
Dessa Vella Pedulla

IL CANCELLIERE CI
Nicola Pisono

